COPIA

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

N. 14 del 28.09.2020

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario servizi di igiene ambientale – approvazione tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	Presente	Assente
1. RAVERA Barbara	**si**	
2. ODDICINI Luigi	**si**	
3. ALPA Giovanni	**si**	
4. FERRARO Elia	**si**	
5. TERRAGNI Domenico Giulio	**si**	
6. FERRARO Fabio Sebastiano	**si**	
7. BOTTERO Silvia	**si**	
8. GAVIGLIO PIETRO	**si**	
9. RAVERA Giacomo	**si**	
10. MARENGO Emiliano	**si**	
11. ORSI Nicolò Giovanni		**si**

Partecipa il Segretario comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RAVERA Avv. Barbara, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Montaldo Bormida il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Montaldo Bormida;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2019, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2020, il Comune di Montaldo Bormida ha approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la legge regionale Piemonte n. 24/2002, agli articoli 9 e 11, aveva previsto:
  a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
  b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori;
  e che tali previsioni sono state successivamente confermate dalla legge regionale Piemonte n. 1/2018;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2020:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 28/02/2019, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2020, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)*";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019 che, tra l'altro, all'art. 6 disciplina la procedura prevedendo che:
- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 (MTR), corredato da una Relazione illustrativa ed una dichiarazione di veridicità;
- l'ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti provvede alla validazione del PEF;
- ARERA ha il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montaldo Bormida le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2019, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2020 e visti in particolare il Titolo III "*Modalità di applicazione della tariffa corrispettiva*" e l'art. 30 "*Disposizioni transitorie e finali*";

Preso atto:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con note Prot. 16137, 16140, 16142 in data 17/09/2020, per l'anno 2020, dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (Bo) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 16/09/2020 ha approvato il PEF;

- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, presentato dal gestore Econet S.r.l.;

Visto che la Società Econet S.r.l., con note Prot. 1664 del 18/09/2020 e Prot. 1690 del 21/09/2020, ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2020 il Piano Economico Finanziario (PEF)

Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, per l'anno 2020, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (Allegato A), corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato B) e della Relazione di validazione (Allegato C), tutti facenti parta integrante della presente deliberazione;

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Montaldo Bormida - anno 2020, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze socio sanitarie, riportate in Allegato D parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2020 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che la determinazione dei coefficienti Ka e Kc, per la determinazione della quota fissa delle tariffe, è stabilita per l'anno 2020 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato D parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2020 in €/Kg. 1,02, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato D parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2020 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,135 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato D parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n, 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

IL PRESIDENTE
f.to Barbara Ravera

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Cacopardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08.10.2020 all'Albo pretorio reg. pubbl. n. 175/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Montaldo Bormida, li 08.10.2020

Il Segretario comunale
f.to Cacopardo Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, secondo quanto stabilito dall'art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Montaldo Bormida, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:
[X] regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
[] regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Genzone Ivana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montaldo Bormida, li 23.09.2020

[ ] ORIGINALE della deliberazione
[X] COPIA conforme della deliberazione, per uso amministrativo

Montaldo Bormida, li 08.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Francesco